

Comune di Gavi

BANDO DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 legge n. 108 del 2021 per l'affidamento degli interventi di realizzazione rotatoria VIA VOLTAGGIO TRA LA S.P. 160 E LA S.P. 161BIS IN LOCALITA' MADDALENA nel comune di Gavi - CIG 94656250DC – CUP I91B21002350001

Dati essenziali della procedura

Stazione appaltante	Comune di Gavi , – via Mameli N. 44-15066 GAVI –(AL)
Tipologia della procedura	Procedura , ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 legge n. 108 del 2021
Codice CIG	94656250DC
Codice CUP	I91B21002350001
Termine di ricezione delle offerte	13/01/2023, ore 12.00
Termine per la richiesta di chiarimenti	11/01/2023, ore 12.00
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso, con esclusione automatica offerte anomale.
Valore totale della procedura	Euro 219.931,23 oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Pierpaolo Bagnasco.
Prima seduta Pubblica	13/01/2023, ore 12.15

Art. 1 – Oggetto della procedura.

1.1 L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della rotatoria a geometria semplice, a tre rami con un'isola centrale al fine di rallentare e meglio gestire il flusso il traffico. Le attività consistono essenzialmente in opere di sbancamento e riporto, di fondazione, trasporto del materiale a discarica pubblica, realizzazione di fondazioni e cordoli perimetrali, pavimentazioni, impianti ed opere a verde.

1.2. Le opere previste sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo redatto dal Geom. Roberto Priano con studio in Stazzone (AL) – P.zza Giovanni XXIII n. 3/2 quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con il Dott. Ing. Lorenzo Priano e Dott. Ing. Enrico Vecchione con studio in Novi Ligure (AL) - via G.C. Abba n. 45, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 50/2016.

1.3. Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione, con esito positivo, nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Attenzione: L'operatore economico invitato, se intende associare altri operatori, deve rivestire, ai sensi dell'art. 48 del Codice, la qualifica di capogruppo ai sensi e nei termini di cui all'art. 92 del d.p.r. 207/2010

Art. 2 – Disciplina della Procedura di gara.

2.1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando di gara oltre ai formati moduli allegati quali fac-simile;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Progetto Esecutivo;
- Normativa vigente in materia: D.Lgs 50/2016; D.Lgs 152/2006; le parti del d.p.r. 207/2010, vigenti in regime transitorio; DM 49/2018.

2.2 In merito alle fasi di affidamento della procedura trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa la facoltà di avviare l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 della medesima norma.

2.3. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune ha predisposto dei formati moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

2.4. Ai sensi dell'art. 52 del D Lgs 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune ed operatori economici avvengono per posta elettronica certificata, al domicilio eletto nel formato Mod. 1.

2.5. Sul sito internet della stazione appaltante, all'indirizzo <https://www.comune.gavi.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura>, sono pubblicati i documenti allegati. **Per quanto riguarda il Progetto esecutivo il medesimo è disponibile presso il servizio tecnico comunale previo appuntamento telefonico e potrà essere acquisito mezzo chiavetta usb .**

2.6. Il Comune si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo.

Art. 3 – Regole applicabili alle comunicazioni.

3.1. Il Comune comunicherà a mezzo di posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40, 52 e 76 del D. Lgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs 50/2016.

3.2. Il Comune non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 4 – Quadro economico dell'appalto e requisiti di partecipazione.

4.1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **euro 219.931,23** (I.V.A. esclusa), così ripartito:

- a) **euro 215.012,41** (I.V.A. esclusa) per l'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso (di cui euro € 45.815,58 quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Dlgs 50/2016);
- b) **euro 4.918,82** (I.V.A. esclusa) per oneri per la sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;

4.2. Il corrispettivo è fissato a misura.

4.3. Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del D.lgs 50/2016, i costi della manodopera sono individuati ma non scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del medesimo Codice nell'offerta economica l'operatore **deve indicare i propri costi della manodopera** e l'ente aggiudicatore prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d.

4.4. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati nei documenti di gara (generali e speciali). Il Comune verificherà l'effettivo possesso dei requisiti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 – Requisiti di qualificazione degli esecutori.

5.1. I concorrenti esecutori devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti, **pena l'esclusione**, adeguata attestazione in corso di validità, pena l'esclusione, rilasciata da

società di **attestazione (SOA)**, ai sensi degli artt. 61 e ss del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 84 del D. Lgs 50/2016, in rapporto alla tipologia e all'importo delle opere in gara.

5.2. In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) i requisiti devono essere dimostrati, **pena l'esclusione**, nei modi e nei termini di cui agli artt. 92 e ss del d.p.r. 207/2010.

5.3. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Categoria	Acronimo	Classifica	Descrizione	Importo euro	Subappalto	Avvalimento
Prevalente	OG 3	I	Strade	157.702,53	SI	SI
Scorporabile	OG10	I	Impianti per la distribuzione di energia elettrica	41.536,16	SI	SI

Note importanti:

- Gli importi sono comprensivi degli oneri non soggetti a ribasso.

- In caso di avvalimento, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Dlgs 50/2016 che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. **Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.**

Art. 6 – Requisiti di ordine generale.

6.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicato all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto).

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo all'ente aggiudicatore valutarne la gravità.

6.2. Costituiscono, altresì, motivi di esclusione la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto). Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le medesime disposizioni.

6.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'ente aggiudicatore ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, il Comune opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

6.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Art. 7 – Soccorso istruttorio.

7.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, così come modificato da ultimo dal D.lgs 56/2017.

7.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

7.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 8 – Presa visione dei luoghi e documenti di gara.

8.1. La presa visione alla presenza di funzionari e tecnici del Comune **non è obbligatoria**. In ogni caso il concorrente, a mezzo della partecipazione alla procedura, dichiara di avere *“direttamente o con delega a personale dipendente preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente*

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

8.2. Copia del bando di gara nonché dei format moduli di gara utilizzabili quali fac-simili ed i documenti ivi allegati, <https://www.comune.gavi.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura>

Art. 9 – Termine ed indirizzo di consegna delle offerte

9.1. La documentazione di gara, **pena l'esclusione**, secondo le modalità di cui al presente bando di gara e corredati dalla documentazione necessaria, deve essere presentata, in busta sigillata a ceralacca con indicato l'indicazione della gara, all'Ufficio protocollo (PIANO PRIMO SERVIZIO TECNICO) a mano, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/01/2023 I pieghi possono essere anche recapitati mezzo raccomandata a.r.(procedura sconsigliata) o corriere. In questi casi la responsabilità del recapito dei pieghi è in capo all'offerente .

9.2. Non sono ammesse offerte a mezzo posta elettronica certificata o con altri mezzi.

9.3 La prima seduta pubblica si terrà il giorno 13/01/2023 alle ore 12.15 presso la sede della stazione appaltante. Tale seduta pubblica, come le altre sedute successive, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati nella sezione "avvisi" dell'Albo Pretorio online almeno un giorno prima della data fissata. Il concorrente è tenuto, quale suo esclusivo onere, a monitorare i prescritti avvisi. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

Art. 10 – Criterio di aggiudicazione.

10.1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio del prezzo più basso **con esclusione automatica delle offerte anomale**, ai sensi dell'art. 97 del DLgs 50/2016. **L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, così indicato dall'art. 1, comma 3, della legge 120/2020.**

Art. 11 – Modalità di trasmissione delle offerte. Conservazione dei plichi.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle Offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal comune e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le operazioni di gara sono espletate, come di seguito riportato, da un seggio di gara di cui farà parte il RUP. L'Ente aggiudicatore, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: custodia dei plichi presso armadio serrato a chiave al Servizio Tecnico. Custode delle offerte sarà il RUP.

11.1. Scrutinio Amministrativo- economico.

Nel giorno e nel luogo indicato nel presente documento di Gara, avrà luogo la seduta pubblica di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio del RUP, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, il seggio di gara provvederà:

- All'apertura del plico principale contenente le 2 (due) buste "A – documentazione amministrativa",

“B –offerta economica”, verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel presente bando;

- Alla verifica che all’interno del plico siano presenti le 2 (due) buste denominate nel modo indicato nel presente Bando e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- Ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel presente Bando;
- Ad aprire la busta “B – Offerta economica”, verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel presente Bando.
- A determinare la offerta migliore secondo il criterio di aggiudicazione previsto.

Il comune, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, può richiedere, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A – documentazione amministrativa”.

11.2. Tabella riepilogativa Documentazione Amministrativa

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Presentazione in caso di RTI
Mod 1 – Istanza di partecipazione	si	Ogni componente deve presentare
Documento di gara unico europeo (DGUE) precompilato	si	Ogni componente deve presentare
Mod. 2 – Dichiarazione personale	si	Ogni componente deve presentare
Attestazione SOA	si	Ogni componente deve presentare
Garanzia provvisoria	Non dovuta	Non dovuta
Mod 3 – Dichiarazione Gruppo (art. 48 Dlgs 50/2016)	no	Ogni componente deve presentare
Mandato con rappresentanza gruppi già costituiti	no	Produzione congiunta del RTP
Documento di identità dei dichiaranti	si	Ogni componente deve presentare
Mod 4 – Dichiarazione Consorzi	no	-
Mod 5 e Mod 6 – Dichiarazioni avvalimento	no	in caso di avvalimento
Contratto di avvalimento	no	in caso di avvalimento
Modello PassOe	SI	Ogni componente deve presentare

11.3. Tabella riepilogativa Offerta economica

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Presentazione in caso di RTP
Offerta economica – Format Mod. 7	Si	Produzione congiunta del RTP

Art. 12 – Composizione della Documentazione amministrativa.

12.1 La documentazione amministrativa deve essere composta dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 “Domanda di partecipazione”, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, **deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016).

Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

In caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).

In caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL'AUSILIARIA.

- Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, **sottoscritto** dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE precompilato è reso disponibile dal comune e deve essere compilato nelle parti non barrate

Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

- Nel caso di concorrenti singoli, Il DGUE va prodotto dal solo concorrente;
- Nel caso di concorrenti in gruppo ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016, Il DGUE va prodotto da ogni operatore componente il gruppo;
- Nel caso di consorzi Il DGUE va prodotto al consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici delle prestazioni;
- Nel caso di avvalimento Il DGUE va prodotto anche dai soggetti ausiliari.

In tutti i casi di raggruppamento, la dichiarazione dovrà contenere inoltre le parti di prestazione offerti con le relative quote percentuali di esecuzione/partecipazione al raggruppamento medesimo.

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2 "Dichiarazione personale", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

Dichiarazione sostitutiva, **sottoscritta**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: *dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara **da parte di ogni singolo concorrente.**

Pertanto:

-in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

-in caso di consorzio la stessa deve essere compilata DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori.

-in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliaria.

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.

- Attestazione SOA in corso di validità.

Copia fotostatica dell'attestazione SOA di ogni concorrente singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, del soggetto che partecipa come consorzio stabile.

- Versamento del Contributo ANAC € 20,00

- Garanzia provvisoria. Non dovuta.

- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

12.2. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 12.1, allegare pena l'esclusione:

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione dei lavori e delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, da ogni componente il gruppo.

- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

12.3. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 12.1, allegare pena l'esclusione:

- Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo

Il concorrente deve allegare copia fotostatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

12.4. In caso di "Consorzio Stabile" o "Consorzio Fra Società Cooperative Di Produzione E Lavoro" o "Consorzio Tra Imprese Artigiane" oltre ai documenti di cui al comma 12.1, occorre allegare, pena l'esclusione:

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 4 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo (o i nominativi) del consorziato per il quale il consorzio concorre. Lo stesso deve essere sottoscritto.

12.5. Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente disciplinare) i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 12.1, allegare, pena l'esclusione e la non ammissione dell'avvalimento:

- Dichiarazioni da redigersi come da Format MODULI 5 e 6, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati

Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tali moduli concernono i requisiti prescritti dall'art. 89 del D. Lgs.50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.

- La copia dell'attestazione Soa dell'impresa ausiliaria.

Copia fotostatica dell'attestazione SOA del soggetto ausiliario.

- Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.

Copia del contratto di avalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B.

Ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigente), **a pena di esclusione**, il contratto di avalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.

- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

- Pass OE acquisito sul sito dell'ANAC a seguito registrazione al servizio FVOE (per ogni eventuale componente dell'RTI)

Art. 13 – Composizione della documentazione economica.

L'offerta economica deve consistere in un documento, firmato dal titolare o legale rappresentante, compilato secondo il **Format MODULO 7**, contenente:

Contenuto offerta economica-	Valore
Offerta economica in diminuzione per l'esecuzione dell'opera nella sua totalità	Ribasso percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016	euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, **pena l'esclusione**.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), da costituire la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti**.

L'offerta è vincolante per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

Art. 14 – Durata del contratto e termini di adempimento.

14.1. Il termine complessivo di esecuzione delle opere di appalto è pari a **180 giorni naturali e consecutivi**.

14.2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Capitolato d'Appalto.

14.3. **I lavori dovranno necessariamente essere avviati entro il 15/02/2023.**

Art. 15 – Garanzie.

15.1. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 120/2020 non è richiesta la cauzione provvisoria .

Art. 16 – Operatori economici.

16.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 e 48 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, **è fatto divieto** ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di Concorrenti.

16.2. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dal presente disciplinare.

16.3. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale e misto. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente):

- Le associazioni temporanee devono, **pena l'esclusione**, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal disciplinare di gara.

- L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente aggiudicatore, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori.

- E' fatto divieto, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'ente aggiudicatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'ente aggiudicatore può recedere dal contratto.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai fini del raggiungimento del requisito di qualificazione minimo, necessario per essere ammessi alla gara, i soggetti raggruppati in associazione temporanea possono incrementare di un quinto, ai sensi dell'art. 61, co. 2, del d.P.R. 207/2010, l'importo relativo alla propria classifica. La disposizione non si applica alla mandataria ai fini del raggiungimento del requisito minimo del 40%.

16.4. E' consentita la presentazione di offerte da parte di gruppi, anche se non ancora costituiti, nei termini e nelle modalità previste nel presente documento.

16.5 Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 – Aggiudicazione definitiva.

17.1. Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione

dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

17.2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

17.3. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 50/2016.

17.4. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'ente aggiudicatore può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all'art. 103 del Dlgs 50/2016.

20.5. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare all'ente aggiudicatore almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei termini e nei modi di cui all'art. 103, comma 7, del Dlgs 50/2016. L'importo da assicurare è pari all'importo del contratto.

20.6. Per le ulteriori garanzie si rinvia al capitolato di appalto.

Art. 18 – Subappalto.

18.1. Il subappalto non può superare **la quota del 50% della categoria prevalente**, ai sensi dell'art. 105 del dlgs 50/2016, **così come modificato dal DL 31/5/2021 n. 77.**

18.2. L'ente aggiudicatore corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

21.3. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 4 del medesimo in relazione all'obbligo di indicare l'intenzione di subappaltare o concedere un cottimo all'atto della partecipazione.

Art. 19 – Avvalimento.

19.1. Ai sensi dell'art. 89, comma 10, del DLgs 50/2016 **non è ammesso l'avvalimento** per soddisfare i requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016.

19.2. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare, fermo restando i

limiti sopra indicati, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione SOA avvalendosi dell'attestazione di altro soggetto.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega sin dalla fase di partecipazione:

- copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria.
- una dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione con la quale la società ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'ente aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- copia in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto, ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigente) dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento, i seguenti elementi: le categorie e le classifiche SOA messe a disposizione; i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

19.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

19.3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

19.4. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

19.5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

N.B.

In caso di avvalimento, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Dlgs 50/2016 che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. **Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.**

22.6. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Art. 20 – Offerte sostitutive o integrative. Rinuncia alla gara.

20.1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ente aggiudicatore entro i termini indicati per l'offerta principale. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire all'ente aggiudicatore entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

Art. 21 – Prescrizioni finali.

21.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti; DM 49/2018.

21.2. Il comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante casella di posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento

essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione di gara.

21.3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

21.4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.

21.5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, l'ente aggiudicatore terrà in considerazione la prima pervenuta.

21.6. In presenza di una sola offerta valida, il Comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione. Si riserva, altresì, di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.

21.7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

21.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

21.9. La contabilità dei lavori verrà redatta secondo i dettami di cui al capitolato speciale, al d.p.r. 207/2010, per quanto vigente.

21.9. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti all'ente aggiudicatore verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

21.10. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

21.11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

21.12. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti all'ente aggiudicatore esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica: lavoripubblici@comunegavi.it

La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell'ente aggiudicatore in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Si precisa che la risposta ai quesiti non costituisce in nessuna misura attività di consulenza; pertanto il Comune si riserva di non rispondere ai quesiti qualora non inerenti a chiarimenti della legge di gara.

21.13. Il Responsabile della procedura di affidamento per la presente fase è il Geom. Pierpaolo Bagnasco nonché Responsabile unico del procedimento.

GAVI LI' 29/12/2022

IL RUP

Geom. Pierpaolo Bagnasco

